



## STATUTO

### Costituzione - Denominazione – Sede

**Art. 1.** E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "LUDICHIERI" con sede in Viale Cappuccini 12, 10023 Chieri (TO).

**Art. 2.** L'Associazione "LUDICHIERI", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, promuove lo sviluppo culturale, relativamente all'inclusione sociale, relazionale e delle pari opportunità.

### Finalità e attività

**Art. 3.** Finalità dell'associazione è contribuire – attraverso la pratica del gioco educativo – alla promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile della cittadinanza (di ogni età, genere, origine, orientamento), nonché alla diffusione della solidarietà nei rapporti umani e collettivi.

L'associazione riconosce come "Gioco educativo, sano, intelligente" qualunque forma di attività ricreativa di elevato livello cognitivo e relazionale che permetta la socializzazione fra le persone tramite la condivisione di un sistema di regole e di obiettivi, nati con lo scopo dell'invito al ragionamento e/o all'apprendimento di determinate realtà contemporanee, passate, immaginarie o futuribili.

In particolare, ma non solo, vengono riconosciuti come tali: i giochi di ruolo, di logica, di strategia, tridimensionale, di simulazione (anche dal vivo), astratto, da tavolo e di carte.

Sono espressamente esclusi dalla definizione di gioco intelligente i giochi che provocano dipendenza e azzardopatia, giochi d'azzardo e/o qualunque forma di gioco connesso con scommesse o vincite pecuniarie, o altre pratiche contrarie alle leggi dello Stato.

In particolare le finalità dell'associazione sono così individuate:

- Promuovere la diffusione del gioco educativo, sano, intelligente;
- Favorire l'incontro e la socializzazione di persone di differente età, estrazione sociale, livello culturale, origine, con un'attenzione per la disabilità, in piena applicazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione;
- Diffondere l'abitudine a ricorrere al gioco come strumento di educazione, socializzazione e aggregazione, per stimolare relazioni pacifiche e il superamento di barriere culturali o fisiche;
- Sensibilizzare sui rischi del gioco d'azzardo patologico e della video-dipendenza, e contribuire a contrastarne la diffusione.

**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo:

- Organizzazione di incontri di gioco settimanali, di libera partecipazione
- Organizzazione di eventi dimostrativi delle attività dell'associazione, delle caratteristiche dei giochi di recente generazione, dell'utilizzo didattico ed educativo per le scuole di alcuni giochi;
- Organizzazione di tornei a scopo sociale e ludico per coinvolgere le persone associate e non nelle attività dell'associazione, per creare sinergie con altre associazioni, enti e gruppi nel territorio chierese ed oltre;
- Pubblicazione e diffusione, attraverso i propri media, di contenuti rispondenti alle finalità e ai valori statuari;
- Costituzione di gruppo di acquisto per giochi o altro materiale da mettere a disposizione dell'associazione;
- Realizzazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento delle finalità espresse all'Art. 3.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente a consentire il sostentamento economico dell'Associazione stessa, per la diffusione della propria attività.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'associazione potrà inoltre

- stipulare accordi, contratti e convenzioni con ogni tipo di interlocutore, sia pubblico che privato;
- avvalersi di tutti gli strumenti tecnici, scientifici ed economici disponibili, compresa l'acquisizione di agevolazioni, contributi e finanziamenti di fonte sia pubblica che privata, a livello locale, nazionale o internazionale
- sviluppare attività editoriali, espositive, pubblicitarie ed informative in genere; di servizio; di produzione e divulgazione di materiale ludico; educative, ricreative, turistiche; di trasporto e di trasferimento soci con mezzi privati; di assistenza e cura; organizzazione corsi; la creazione di centri di servizi, di attività e laboratori.
- sebbene non inizialmente previsto, non si esclude che possa utilizzare personale specializzato e qualificato, con rapporto di collaborazione occasionale o continuativo, a seconda della necessità e di quanto prescritto dalle vigenti normative; collaborare con operatori qualificati al fine di promuovere ed organizzare proposte consone per i propri associati; collaborare o sviluppare iniziative con Enti pubblici o privati; sviluppare contatti e collaborare con associazioni o organizzazioni similari operanti sul territorio locale, nazionale ed estero;
- svolgere la propria attività presso la sede sociale o altre sedi, di proprietà o in locali temporaneamente destinati all'uso, purché idonei allo scopo;
- permettere a non associati di usufruire dei servizi dell'associazione, a titolo promozionale, divulgativo e in base ad accordi precisi e documentati.

### Persone associate

**Art. 6.** Possono associarsi tutte le persone che condividono gli scopi dell'associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. L'ottenimento ed il mantenimento della qualifica di socio aderente sono subordinati al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'accoglimento o il rigetto della richiesta dell'aspirante.

### Diritti e doveri delle persone associate

**Art. 7.** Tutte le persone associate hanno uguali diritti. Le persone associate, indipendentemente dal sesso e dall'età, origine e ruolo, hanno il diritto di essere informate su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di essere elette alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Hanno diritto di voto alle assemblee le persone associate di età superiore ai 18 anni. Per coloro di età inferiore il diritto al voto potrà essere esercitato dai genitori o da chi ne è tutore.

Le persone associate hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione, con comunicazione scritta o alla scadenza del periodo associativo, non rinnovando la tessera.

**Art. 8.** La quota associativa è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione delle necessità di autofinanziamento dell'associazione stessa.

**Art. 9.** La condizione di persona associata si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato rinnovo dell'iscrizione;
- c) per esclusione.

Una persona associata può essere esclusa dall'Associazione in qualsiasi momento. Analogamente, possono essere esclusi/e coloro che si rendono colpevoli di comportamenti illeciti, ripetutamente scorretti, incoerenti con i valori statutari, considerati lesivi dell'immagine dell'Associazione o siano tesi a destabilizzare i rapporti tra soci. L'esclusione dall'Associazione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

**Art. 10.** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori/sostenitrici tutte le persone che, condividendone gli ideali, apportino un riconosciuto ed apprezzato contributo all'attività dell'Associazione. In questo ruolo non hanno diritto di voto, né attivo e né passivo, ma hanno il diritto ad essere informate delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

### Organi sociali e cariche elettive

**Art. 11.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea associativa;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il/la Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

### Assemblea delle persone associate

**Art. 12.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutte le persone regolarmente associate e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta via e-mail a tutte le persone aderenti almeno 7 giorni prima del giorno previsto.

**Art. 13.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle persone associate più uno, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero delle presenze. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascuna persona associata può avere massimo due deleghe. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 14.** Nelle delibere che riguardano la loro diretta responsabilità, i/le consiglieri/e non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Consiglio Direttivo.

**Art. 15.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto economico;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina e alla revoca delle cariche elettive;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei/delle consiglieri/e;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 16.** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi delle persone associate e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### Consiglio Direttivo

**Art. 17.** Il Consiglio Direttivo è composto da 7 componenti (altrimenti definiti consiglieri/e), nominati/e dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i/le componenti sono rieleggibili. Sono parte del Consiglio Direttivo il/la Presidente, il/la Tesoriere/a ed il/la Vice Presidente.

**Art. 18.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un/una consigliere/a. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei/delle presenti. Le votazioni sono palesi.

La convocazione è fatta via e-mail almeno 7 giorni prima della riunione.

**Art. 19.** Compito del Consiglio Direttivo è assicurare la corretta esecuzione del programma di attività dell'Associazione. Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- presenta annualmente (entro il mese di gennaio) all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal/dalla Presidente;

**Art. 20.** In caso di recesso o esclusione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per eleggere i membri da sostituire.

#### Il/la Presidente

**Art. 21.** Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato/a a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri/e consiglieri/e o persone associate con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal/dalla Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la Presidente.

#### Il/la Tesoriere/a

**Art. 22.** Il/la Tesoriere/a è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario. Cura la redazione del rendiconto finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al/alla Tesoriere/a è conferito potere di operare ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidate dall'Assemblea dei Soci. Ha firma libera e disgiunta dal/dalla Presidente.

#### Il/la Vice Presidente

**Art. 25.** Il/la Vice Presidente oltre che essere sostituto del/della Presidente in caso di assenza dello/della stesso/a è facente funzione di Segretario/a. Il/la Segretario/a è il responsabile del libro dei soci e della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea.

#### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 26.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 30.** Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e da occasionali raccolte di fondi.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra le persone associate. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 32.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di recesso o esclusione di una persona aderente, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 33.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Norma finale

**Art. 34.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Chieri

FIRME Presidente, Vice Presidente e Tesoriere/a